Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 248 del 27 ottobre 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 Ottobre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a centonovantanove posti d'insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici agrari ed industriali (gruppo B).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai titoli di preferenza per la partecipazione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, contenente norme per l'assunzione del personale tecnico negli istituti di istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi ed orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed orfani ed ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della seconda guerra mondiale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra e a congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1948, n: 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, concernente la revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti di istruzione tecnica;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi e ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici spettanti ai mutilati di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sull'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto-legge 24 febbraio 1942, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente benefici a favore dei congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa all'assistenza ai profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori

soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione dei benefici e delle provvidenze già stabilite per le persone di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio e comunicata con lettera numero 52806/12106 del 14 maggio 1953 e n. 73331/12106 del 3 aprile 1954;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerata l'opportunità di modificare in relazione alla predetta norma, il decreto Ministeriale 22 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1954, registro n. 25, foglio n. 324, col quale erano stati indetti concorsi per esami a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari e industriali (gruppo *B*);

Decreta:

§ 1

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari e industriali (gruppo *B*).

Tipo dei posti messi a concorso	Numero dei posti	Prove richieste
Insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici agrari	38	2 prove scritte 1 prova pratica 1 prova orale
Insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali per le seguenti specializzazioni:		
assistenti	38	1 prova scritta 1 prova grafica 1 prova pratica 1 prova orale
aggiustaggio	26	
aggiustatori attrezzisti	5	
edili	4	
elettricisti	20	
filatori	1	
fonditori	8	
fucinatori e trattamenti termici	22	
macchine utensili	33	
tessitori	4	

§ 2

Requisiti per la partecipazione ai concorsi.

A) Sesso e titoli di studio.

Ai concorsi di cui al precedente paragrafo 1 non possono partecipare le donne.

Per l'ammissione al concorso a posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al tipo del posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o i diplomi rilasciati dagli istituti industriali, in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici industriali, limitatamente alle specializzazioni per le quali non esiste un corrispondente diploma di perito industriale capo tecnico, i licenziati dalla scuola tecnica industriale o d'arte che siano in possesso di altri titoli di preparazione e di esercizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'esercizio della professione corrispondente alla specializzazione a cui si riferisce il concorso deve essere di durata non inferiore a tre anni.

B) Età.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui al precedente paragrafo 1, debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di anni 2 per coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, risultino coniugati, e ancora di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti, la prole naturale, dal giorno del riconoscimento, è equiparata a quella legittima;

b) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia e i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati, per i profughi dell'Africa italiana e per i profughi dei territori di confine. Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

c) ad anni 44 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

Gli aumenti di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) e *c*) sono tra loro cumulabili, purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età;

d) ad anni 45:

1) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948

o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove dei caduti della guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione.

Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione; ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 866, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Sono, inoltre, esclusi gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età, eventualmente spettante;

3) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, purchè non si superino i 45 anni d'età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili appartenenti ai ruoli organici ordinari ed ai ruoli speciali transitori;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Altri requisiti.

Per poter partecipare ai concorsi di cui al precedente paragrafo 1 è necessario, inoltre, che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano col godimento dei diritti politici; agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per legge;

2) abbia sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

3) sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della inclusione nelle graduatorie, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Essa, inoltre, si riserva di sottoporre a visita medica collegiale i candidati, per accertare la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

§ 3

Domande di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del candidato, il concorso con la relativa specializzazione al quale egli intende prendere parte e gli altri concorsi (ordinari o riservati) a posti di insegnanti tecnici pratici a cui eventualmente partecipa.

Nelle domande il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di trovarsi nei limiti di età stabiliti nella lettera *B*) del precedente paragrafo 2, specificando, eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto alle elevazioni del limite massimo di età ivi previste;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali; eventualmente, saranno indicati i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali, ovvero, in caso affermativo, quali;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla lettera *A*) del precedente paragrafo 2: occorre specificare il titolo posseduto, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

quale sia la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di quali titoli di precedenza e preferenza sia eventualmente in possesso, a norma della tabella *B* annessa al presente bando (*).

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando stesso (allegato *A*) (*).

Le domande dovranno essere firmate dai candidati; la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. La firma del notaio dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente; quella del segretario comunale, dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Le domande stesse dovranno pervenire *con raccomandata* a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se

(*) Vedasi pag. 23.

presentate in tempo utile agli uffici postali, o le domande inoltrate con altro mezzo che non sia la raccomandata.

Coloro che partecipano contemporaneamente a due o più concorsi di insegnanti tecnici pratici debbono presentare altrettante domande distinte.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

§ 4

Procedura dei concorsi.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte o grafiche di esame in base alla presentazione della domanda di cui al precedente paragrafo 3 e dovranno intervenire alle prove medesime, che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

Le prove anzidette si svolgeranno in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo di questo Ministero ed avranno inizio alle ore 8.

Il candidato che non si presenti nei giorni fissati o che risulti assente ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza o la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o dal notaio. La firma dell'autorità comunale dovrà essere autenticata dal Prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Tutte le prove di esame verteranno sui programmi allegati al regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, n. 49, del 4 dicembre 1934.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte di un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, di un capo di istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col tipo dei posti messi a concorso. Nel decreto di costituzione è designato il presidente.

Un funzionario del Ministero, di gruppo *A*, assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni delle Commissioni e redige i verbali firmandoli unitamente agli altri membri delle Commissioni.

Saranno ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata, se non sia stata riportata una votazione minima di sei decimi. La votazione minima da riportarsi nella prova pratica è di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove eliminatorie, di cui al precedente comma, con i punti riportati nelle altre prove.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni. Nella formazione delle graduatorie dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito l'idoneità. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei, saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 5

Norme per la presentazione dei documenti. Termini

I concorrenti che abbiano superato la prova orale riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni venti dalla data della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — i documenti prescritti dal seguente paragrafo 6 per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza, di cui all'allegato *B* del presente bando (*).

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni trenta dalla data della lettera predetta i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto da cui risulti che il candidato gode

(*) Vedasi pag. 23.

dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve èssere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante.

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), regolarmente aggiornata con marche da bollo da L. 200 sulla prima facciata e da L. 200 sugli intercalari.

Gli aspiranti che si trovino nella posizione di militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) o di riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) debbono presentare la copia del foglio matricolare.

I rivedibili o riformati dalle commissioni di leva e gli inscritti di leva (giovani cioè appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva) debbono presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente § 2, integrato, quando sia il caso, dai titoli di preparazione e di servizio professionale di cui allo stesso paragrafo.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domande di partecipazione a concorsi di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta legale dalla competente autorità, e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'Ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

§ 6

Norme particolari riguardanti la documentazione da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, e dei benefici previsti per speciali categorie di persone, ai sensi e nei termini di cui al precedente paragrafo 5.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, di cui all'allegato *B* del presente bando (*) e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti, reduci, mutilati ed invalidi di guerra, congiunti ed orfani di caduti in guerra, figli d'invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 427 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 100, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera na-

(*) Vedasi pag. 23.

zionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per cause di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da cause di servizio.

I profughi dei territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L. 100.

I profughi dell'Africa italiana debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa Italiana), in carta bollata da L. 100.

I decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso; tali certificati, se rilasciati da istituti di istruzione media, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

§ 7

Norme generali relative ai documenti da prodursi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6.

Tutti i documenti, da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, dovranno essere trasmessi, nei termini stabiliti, *unicamente* con lettera raccomandata, nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio.

La data di arrivo degli atti predetti è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, lo stato di famiglia e lo stato di servizio civile debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *g*) del precedente paragrafo 5.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Il personale statale di ruolo dovrà presentare, in luogo dei documenti di cui al secondo comma del precedente paragrafo 5, *e sempre nei termini ivi stabiliti;*

una copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciato, su carta bollata da L. 200, dall'Amministrazione dalla quale dipende, con l'attestazione che è in attività di servizio;

il certificato di sana costituzione fisica ed il titolo di studio, di cui, rispettivamente, alle lettere *e*) e *g*) del secondo comma del predetto paragrafo 5.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farne ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati che saranno inclusi nelle graduatorie, di cui al precedente paragrafo 4, ed avranno accettato la nomina non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri concorrenti la restituzione dei documenti è fatta di regola a cura di questo Ministero dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito dei concorsi nel Bollettino ufficiale dello stesso Ministero.

§ 8

Disposizioni finali.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1954
Registro n. 38 *Pubblica istruzione, foglio n.* 38, — D'ELIA

Concorsi a quarantuno posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari e industriali (gruppo B), riservati al personale statale di ruolo, a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai titoli di preferenza per la partecipazione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, contenente norme per l'assunzione del personale tecnico negli istituti d'istruzione tecnica.

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi ed orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e orfani ed ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della seconda guerra mondiale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, concernente la revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti di istruzione tecnica;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici spettanti ai mutilati di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente benefici a favore dei congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa all'assistenza ai profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati e invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione dei benefici e delle provvidenze già stabilite per le persone di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata con lettere 52806/12106 del 14 maggio 1953 e n. 73331/12106 del 3 aprile 1954;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerata l'opportunità di modificare, in relazione alla predetta norma, il decreto Ministeriale 22 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1954, registro n. 25, foglio n. 325, col quale erano stati indetti concorsi per esami riservati al personale statale di ruolo a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari e industriali (gruppo *B*);

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami, *riservati esclusivamente al personale statale di ruolo* in possesso del prescritto titolo di studio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari e industriali (gruppo *B*):

Tipo dei posti messi a concorso	Numero dei posti	Prove richieste
Insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici agrari	5	2 prove scritte 1 prova grafica 1 prova orale
Insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali per le seguenti specializzazioni:		1 prova scritta 1 prova grafica 1 prova pratica 1 prova orale
assistenti	19	
aggiustaggio	4	
elettricisti	3	
filatori	1	
fonditori	2	
fucinatori e trattamenti termici	2	
macchine utensili	4	
tessitori	1	

§ 2.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi

Ai concorsi di cui al precedente paragrafo 1 non possono partecipare le donne.

Per l'ammissione al concorso a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al tipo del posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o i diplomi rilasciati dagli istituti industriali in base allo ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici industriali, limitatamente alle specializzazioni per le quali non esiste un corrispondente diploma di perito industriale capotecnico, i licenziati dalla scuola tecnica industriale o d'arte che siano in possesso di altri titoli di preparazione e di esercizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'esercizio della professione corrispondente alla specializzazione a cui si riferisce il concorso deve essere di durata non inferiore a tre anni.

Gli aspiranti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto i 18 anni. Si prescinde dal limite massimo di età.

Gli aspiranti medesimi, debbono, inoltre comprovare, nei termini e con le modalità fissate nel seguente paragrafo 5, di essere in possesso:

della qualifica di impiegato statale di ruolo;

del requisito della sana costituzionè fisica.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della inclusione nelle graduatorie debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica collegiale i candidati, per accertare la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dai concorsi.

§ 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del candidato, l'Amministrazione presso la quale egli ricopre la qualifica di impiegato statale di ruolo e l'ufficio nel quale attualmente trovasi in servizio, il concorso con la relativa specializzazione al quale egli intende prendere parte, con l'aggiunta ben chiara che trattasi di concorso riservato al personale statale di ruolo.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare nelle domande:

il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione al concorso, a norma del precedente paragrafo 2, precisando la data e l'istituto in cui esso titolo è stato conseguito;

gli eventuali titoli di precedenza e preferenza, a norma della tabella *B* annessa al presente bando (*).

Nelle domande saranno indicati, altresì, gli altri concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici a cui il candidato stesso eventualmente partecipa.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati e recare il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Le medesime domande dovranno pervenire *con raccomandata* a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o le domande inoltrate con altro mezzo che non sia la raccomandata.

Coloro che partecipano contemporaneamente a due o più concorsi di insegnanti tecnici-pratici debbono presentare altrettante domande distinte.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

§ 4.

Procedura dei concorsi

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte o grafiche di esami in base alla presentazione della domanda di cui al precedente paragrafo 3 e dovranno intervenire alle prove medesime, che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero*.

Le prove anzidette si svolgeranno in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo di questo Ministero ed avranno inizio alle ore 8.

Il candidato che non si presenti nei giorni fissati o che risulti assente ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove di esami a cui sono chiamati, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Tutte le prove di esami verteranno sui programmi allegati al regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, n. 49, del 4 dicembre 1934.

(*) Vedasi pag. 23.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte di un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, di un capo di istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col tipo dei posti messi a concorso. Nel decreto di costituzione è designato il presidente.

Un funzionario del Ministero, di gruppo *A*, assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni delle Commissioni e redige i verbali firmandoli unitamente agli altri membri delle Commissioni.

Saranno ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata, se non sia stata riportata una votazione minima di sei decimi. La votazione minima da riportarsi nella prova è di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove eliminatorie, di cui al precedente comma, con i punti riportati nelle altre prove.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni. Nella formazione delle graduatorie dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero di posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito l'idoneità. Per la determinazione di tale aliquota sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

§ 5.

Norme per la presentazione dei documenti Termini

I concorrenti che abbiano superato la prova orale riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni venti dalla data della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie i documenti prescritti dal seguente paragrafo 6, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza, di cui all'allegato *B* del presente bando (*).

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni trenta dalla data della lettera predetta i concorrenti medesimi dovranno

(*) Vedasi pag. 23.

far pervenire a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie *a pena di decadenza*, i seguenti documenti:

a) una copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciato, su carta bollata da L. 200, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio;

b) un certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta legalizzata dal prefetto.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante;

c) l'originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente paragrafo 1, integrato, quando sia il caso, dai titoli di preparazione e di servizio professionale di cui allo stesso paragrafo.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domande di partecipazione a concorsi di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta legale dalla competente autorità, e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

§ 6.

Norme particolari riguardanti la documentazione da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, e dei benefici previsti per speciali categorie di persone, ai sensi e nei termini di cui al precedente paragrafo 5.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti, reduci, mutilati ed invalidi di guerra, congiunti ed orfani di caduti in guerra, figli di invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisti nel modo appresso indicato.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 427 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci della prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare in carta bollata da L. 100, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra, della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base del quale essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per cause di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione od assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati od invalidi per servizio debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da cause di servizio.

I profughi dei territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto del presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L. 100.

I profughi dell'Africa italiana debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa Italiana), in carta bollata da L. 100.

I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso: tali certificati, se rilasciati da istituti di istruzione media, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

§ 7.

Norme generali relative ai documenti da prodursi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6.

Tutti i documenti, da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, dovranno essere trasmessi, nei termini stabiliti, *unicamente* con lettera raccomandata, nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio.

La data di arrivo degli atti predetti è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *c*) del precedente paragrafo 5.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ai candidati che saranno inclusi nelle graduatorie, di cui al precedente paragrafo 4, ed avranno accettato la nomina non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri concorrenti la restituzione dei documenti è fatta di regola a cura di questo Ministero dopo centottanta giorni dalla data della publicazione dell'esito dei concorsi nel Bollettino ufficiale dello stesso Ministero.

§ 8.

Disposizioni finali

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1954
Registro n. 38 Pubblica istruzione, foglio n. 41. — D'ELIA

Concorso a settecentocinquantacinque posti di insegnanti tecnici-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale ed agrario (gruppo B).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernente provvidenze a favore degli ex combattenti nei concorsi per l'insegnamento negli istituti d'istruzione media;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con il quale è stato approvato il regolamento per i concorsi a posti d'insegnante nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai titoli di preferenza per la partecipazione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi ed orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni in favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della seconda guerra mondiale le provvidenze a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 733, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai regolamenti dei concorsi a cattedre a favore degli ex combattenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, concernente la revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici spettanti ai mutilati di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sull'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto-legge 24 febbraio 1942, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente benefici a favore dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa all'assistenza ai profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione dei benefici e delle provvidenze già stabilite per le persone di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata con lettera n. 52806/12106 del 14 maggio 1953, e n. 73331/12106 del 3 aprile 1954;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerata l'opportunità di modificare, in relazione alla predetta norma, il decreto Ministeriale 22 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1954, registro n. 25, foglio n. 326, col quale erano stati indetti concorsi per esami a posti di insegnanti tecnici-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale ed agrario (gruppo *B*);

Decreta:

§ 1

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a:

a) duecentoventicinque posti di insegnante tecnico-pratico maschile nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale;

b) centosessanta posti di insegnante tecnico-pratico femminile nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale;

c) trecentosettanta posti di insegnante tecnico-pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario.

§ 2

Requisiti per la partecipazione ai concorsi.

I concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo 1 sono riservati alle donne; queste non possono partecipare ai concorsi di cui alle altre lettere *a*) e *c*).

Titolo di studio richiesto per l'ammissione è il diploma di abilitazione tecnica dell'indirizzo corrispondente ai posti messi a concorso.

Potranno, altresì, essere ammessi coloro che siano in possesso del diploma di licenza da scuola tecnica o da scuola d'arte o da scuola professionale femminile, integrata da titoli di preparazione o di servizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio della professione richiesto dal precedente comma deve essere di durata non inferiore a tre anni.

Gli aspiranti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di quarantacinque.

Gli impiegati statali di ruolo sono dispensati dal limite di età.

Per poter partecipare ai concorsi anzidetti è necessario, inoltre, che gli aspiranti:

1) siano cittadini italiani con godimento dei diritti politici; agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per legge;

2) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi in giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

3) siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti di inclusione nelle graduatorie debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Essa, inoltre, si riserva di sottoporre a visita medica e collegiale i candidati, per accertare la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

§ 3

Domande di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, l'indirizzo del candidato, il concorso al quale egli intende prendere parte e gli altri concorsi (ordinari o riservati) a posti di insegnanti tecnici-pratici a cui eventualmente partecipa.

Nelle domande il candidato, inoltre, deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di trovarsi nei limiti di età stabiliti dal precedente paragrafo 2;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali; eventualmente, saranno indicati i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali, ovvero, in caso affermativo, quali;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal precedente paragrafo 2; occorre specificare il titolo posseduto, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

quale sia la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di quali titoli di precedenza o preferenza sia eventualmente in possesso, a norma della tabella *B* annessa al presente bando (*).

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando stesso (allegato *A*) (*).

Le domande dovranno essere firmate dai candidati; la loro firma sarà autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. La firma del notaio dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente; quella del segretario comunale dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Le domande dovranno pervenire *con raccomandata* a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o le domande inoltrate con altro mezzo che non sia la raccomandata.

Coloro che partecipano contemporaneamente a due o più concorsi di insegnanti tecnici-pratici debbono presentare altrettante domande distinte.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

§ 4

Procedura dei concorsi.

Gli esami di concorso consisteranno, per gli insegnanti tecnici-pratici nelle scuole di avviamento a tipo industriale, in una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica e una orale; quelli per gli insegnanti

---

(*) Vedasi pag. 23.

tecnici-pratici nelle scuole di avviamento a tipo agrario consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una orale.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte e grafiche in base alla presentazione della domanda di cui al precedente paragrafo 3 e dovranno intervenire alle prove medesime, che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcun speciale preavviso da parte del Ministero.*

Le prove anzidette si svolgeranno in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo di questo Ministero ed avranno inizio alle ore 8.

Il candidato che non si presenti nei giorni fissati o che risulti assente ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove di esami a cui sono chiamati, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza o la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio nello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o dal notaio. La firma dell'autorità comunale dovrà essere autenticata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Tutte le prove di esame verteranno sui programmi approvati con decreto Ministeriale 8 maggio 1933, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 21, del 23 maggio 1933.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte di cinque membri (tre effettivi e due supplenti) scelti fra i presidi, i direttori e gli insegnanti di materie tecniche nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica. Nel decreto di costituzione è designato il Presidente.

Un funzionario del Ministero, di gruppo *A*, assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni delle Commissioni e redige i verbali firmandoli unitamente agli altri membri delle Commissioni.

Le Commissioni dispongono, per la valutazione delle prove di esame, di 100 punti, dei quali 50 sono riservati alla prova pratica e 50 sono ripartiti nella prima adunanza dalle Commissioni stesse tra le altre prove.

Per ciascun concorso saranno compilate le seguenti graduatorie;

1) vincitori; 2) ex combattenti; 3) suppletiva.

Nella graduatoria dei vincitori ciascuna Commissione comprenderà, secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 70 punti, con non meno di 6/10 per ciascuna prova di esame.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio, che abbiano conseguito nel modo anzidetto la votazione complessiva di almeno 70/100. Per la determinazione di tale aliquota sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria degli ex combattenti, dei concorrenti, cioè, che, avendo riportato la votazione complessiva di almeno 70 su 100 (con non meno di 6/10 in ciascuna prova di esame), si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure reduci dalla prigionia e dalla deportazione, oppure vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, e candidate assimilate, oppure orfani di guerra ed assimilati, oppure profughi.

Dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, la Commissione formerà, a norma del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1197, una graduatoria suppletiva, designando, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato, sempre nel modo prescritto, la votazione complessiva di almeno 70/100. Tali candidati potranno essere nominati entro 90 giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e gli ex combattenti compresi nella relativa graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Nella formazione delle tre graduatorie anzidette, i candidati, nei casi di parità di punteggio, saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni (allegato *B* del presente bando (*)).

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

§ 5

Norme per la presentazione dei documenti. Termini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni venti dalla data della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — i documenti prescritti dal seguente paragrafo 6 per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza, di cui all'allegato *B* del presente bando (*).

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni trenta dalla data della lettera predetta i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — *a pena di decadenza,* i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

(*) Vedasi pag. 23.

b) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essa assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), regolarmente aggiornata, con marche da bollo da L. 200 sulla prima facciata e da L. 200 sugli intercalari.

Gli aspiranti che si trovino nella posizione di militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) o di riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) debbono presentare la copia del foglio matricolare.

I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva) debbono presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente paragrafo 2, integrato, quando sia il caso, dai titoli di preparazione e di servizio professionale di cui allo stesso paragrafo.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domande di partecipazione a concorsi di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta legale dalla competente autorità, e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

§ 6

Norme particolari riguardanti la documentazione da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, e dei benefici previsti per speciali categorie di persone, ai sensi e nei termini di cui al precedente paragrafo 5.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, di cui all'allegato *B* del presente bando, e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti, reduci, mutilati ed invalidi di guerra, congiunti ed orfani di caduti in guerra, figli d'invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarizione di cui alla circolare 427 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 100, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto

della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per cause di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, e le persone ad esse assimilate, debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, mutilato o invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da cause di servizio.

I profughi dei territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L. 100.

I profughi dell'Africa italiana debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa Italiana), in carta bollata da L. 100.

I decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso; tali certificati, se rilasciati da istituti di istruzione media, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

§ 7

Norme generali relative ai documenti da prodursi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6.

Tutti i documenti, da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, dovranno essere trasmessi, nei termini stabiliti, *unicamente* con lettera raccomandata, nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio.

La data di arrivo degli atti predetti è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, lo stato di famiglia e lo stato di servizio civile debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *g*) del precedente paragrafo 5.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Il personale statale di ruolo dovrà presentare, in luogo dei documenti di cui al secondo comma del precedente paragrafo 5, *e sempre nei termini ivi stabiliti*:

una copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciata, su carta bollata da L. 200, dall'Amministrazione dalla quale dipende, con l'attestazione che è in attività di servizio;

il certificato di sana costituzione fisica ed il titolo di studio, di cui, rispettivamente, alle lettere *e*) e *g*) del secondo comma del precedente paragrafo 5.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abban-

donare la residenza di confine e non abbiano potuto farne ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati che saranno inclusi nelle graduatorie, di cui al precedente paragrafo 4, ed avranno accettato la nomina non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri concorrenti la restituzione dei documenti è fatta di regola a cura di questo Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito dei concorsi nel Bollettino ufficiale dello stesso Ministero.

§ 8

Disposizioni finali.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1954

Il Ministro : MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1954
Registro n. 38 *Pubblica istruzione, foglio n.* 39. — D'ELIA

Concorsi a quarantotto posti di insegnante tecnici-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale ed agrario (gruppo B), riservati al personale statale di ruolo, a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernente provvidenze a favore degli ex combattenti nei concorsi per l'insegnamento negli istituti d'istruzione media;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con il quale è stato approvato il regolamento per i concorsi a posti di insegnante nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai titoli di preferenza per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi ed orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della seconda guerra mondiale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai regolamenti dei concorsi a cattedre a favore degli ex combattenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al

personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, concernente la revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi e ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici spettanti ai mutilati di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente benefici a favore dei congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa alla assistenza ai profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Juogoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione dei benefici e delle provvidenze di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata con lettere n. 52806/12106 del 14 maggio 1953 e n. 73331/12106 del 3 aprile 1954;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerata l'opportunità di modificare, in relazione alla predetta norma, il decreto Ministeriale 22 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1954 registro n. 25, foglio n. 327, col quale erano stati indetti concorsi per esami, riservati al personale statale di ruolo, a posti di insegnanti tecnici-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale ed agrario;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami, *riservati esclusivamente al personale statale di ruolo* in possesso del prescritto titolo di studio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262:

a) a venti posti di insegnante tecnico-pratico maschile nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale;

b) a cinque posti di insegnante tecnico-pratico femminile nelle scuole secondarie di avviamento profesionale a tipo industriale;

c) a ventitre posti di insegnante tecnico-pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario.

§ 2.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi.

I concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo 1 sono riservati alle donne; queste non possono partecipare ai concorsi di cui alle altre lettere *a*) e *c*).

Titolo di studio richiesto per l'ammissione è il diploma di abilitazione tecnica dell'indirizzo corrispondente ai posti messi a concorso.

Potranno, altresì, essere ammessi coloro che siano in possesso del diploma di licenza da scuola tecnica o da scuola d'arte o da scuola professionale femminile, integrata da titoli di preparazione o di servizio professionale riconosciuti validi previo parere della Sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio della professione richiesto dal precedente comma deve essere di durata non inferiore a tre anni.

Gli aspiranti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni. Si prescinde dal limite massimo di età.

Gli aspiranti debbono, inoltre, comprovare, nei termini e con le modalità fissate nel seguente paragrafo 5, di essere in possesso:

della qualifica di impiegato statale di ruolo;

del requisito della sana costituzione fisica.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della inclusione nelle graduatorie debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica collegiale i candidati, per accertare la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dai concorsi.

§ 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del candidato, l'Amministrazione presso la quale egli ricopre la qualifica di impiegato statale di ruolo e l'ufficio nel quale attualmente trovasi in servizio, il concorso al quale egli intende prendere parte, con l'aggiunta ben chiara che trattasi di concorso riservato al personale statale di ruolo.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare nelle domande:

il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione al concorso, a norma del precedente paragrafo 2, precisando la data e l'istituto in cui esso titolo è stato conseguito;

gli eventuali titoli di precedenza e preferenza, a norma della tabella *B* annessa al presente bando.

Nelle domande saranno indicati, altresì, gli altri concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici a cui il candidato stesso eventualmente partecipa.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati e recare il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Le medesime domande dovranno pervenire *con raccomandata* a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o le domande inoltrate con altro mezzo che non sia la raccomandata.

Coloro che partecipano contemporaneamente a due o più concorsi di insegnanti tecnici-pratici debbono presentare altrettante domande distinte.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

§ 4

Procedura dei concorsi.

Gli esami di concorso consisteranno, per gli insegnanti tecnici-pratici nelle scuole di avviamento a tipo industriale, in una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica e una orale; quelli per gli insegnanti tecnici-pratici nelle scuole di avviamento a tipo agrario consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una orale.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte e grafiche di esami in base alla presentazione delle domande di cui al precedente paragrafo 3 e dovranno intervenire alle prove medesime che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

Le prove anzidette si svolgeranno in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo di questo Ministero ed avranno inizio alle ore 8.

Il candidato che non si presenti nei giorni fissati o che risulti assente ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove di esami a cui sono chiamati, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Tutte le prove di esame verteranno sui programmi approvati con decreto Ministeriale 8 maggio 1933, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 21, del 23 maggio 1933.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro e composte di cinque membri (tre effettivi e due supplenti) scelti fra i presidi, i direttori e gli insegnanti di materie tecniche nelle scuole o negli istituti di istruzione media tecnica. Nel decreto di costituzione è designato il presidente.

Un funzionario del Ministero, di gruppo *A*, assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni delle Commissioni e redige i verbali firmandoli unitamente agli altri membri delle Commissioni.

Le Commissioni dispongono, per la valutazione delle prove di esame, di 100 punti, dei quali 50 sono riservati alla prova pratica e 50 sono ripartiti nella prima adunanza dalle Commissioni stesse tra le altre prove.

Per ciascun concorso saranno compilate le seguenti graduatorie:

1) vincitori; 2) ex combattenti; 3) suppletiva.

Nella graduatoria dei vincitori ciascuna Commissione comprenderà, secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 70 punti, con non meno di 6/10 per ciascuna prova di esame.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio, che abbiano conseguito nel modo anzidetto la votazione complessiva di almeno 70/100. Per la determinazione di tale aliquota sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria degli ex combattenti, dei concorrenti, cioè, che, avendo riportato la votazione complessiva di almeno 70/100 (con non meno di 6/10 in ciascuna prova di esame), si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure reduci dalla prigionia e dalla deportazione, oppure vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, e candidate assimilate, oppure orfani di guerra ed assimilati, oppure profughi.

Dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, la Commissione formerà, a norma del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1197, una graduatoria suppletiva, designando, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato, sempre nel modo prescritto, la votazione complessiva di almeno 70/100. Tali candidati potranno essere nominati entro novanta giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e gli ex combattenti compresi nella relativa graduatoria possono essere sistemati in posti non messi a concorso.

Nella formazione delle tre graduatorie anzidette, i candidati, nei casi di parità di punteggio, saranno col-

locati secondo l'ordine di preferenza, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni (allegato *B* del presente bando) (*).

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, e pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

§ 5.

Norme per la presentazione dei documenti. Termini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni venti dalla data della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — i documenti prescritti dal seguente paragrafo 6 per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza, di cui all'allegato *B* del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni trenta dalla data della lettera predetta i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — *a pena di decadenza*, i seguenti documenti:

a) una copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciato, su carta bollata da L. 200, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio;

b) un certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante;

c) l'originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente paragrafo 2, integrato, quando sia il caso, dei titoli di preparazione e di servizio professionale di cui allo stesso paragrafo.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domande di partecipazione a concorsi di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta legale dalla competente autorità, e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'Ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

§ 6.

Norme particolari riguardanti la documentazione da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, e dei benefici previsti per speciali categorie di persone, ai sensi e nei termini di cui al precedente paragrafo 5.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, di cui all'allegato *B* del presente bando (*) e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti, reduci, mutilati ed invalidi di guerra, congiunti ed orfani di caduti in guerra, figli d'invalidi, profughi e categorie caduti in guerra, figli d'invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella in cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 100, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della circolare 5000.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai

(*) Vedasi pag. 23.

sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, e le persone ad esse assimilate, debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da cause di servizio.

I profughi dei territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L. 100.

I profughi dell'Africa italiana debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stralcio del sopresso Ministero dell'Africa Italiana), in carta bollata da L. 100.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso; tali certificati, se rilasciati da istituti di istruzione media, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

§ 7.

Norme generali relàtive ai documenti da prodursi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 5 *e* 6.

Tutti i documenti, da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, dovranno essere trasmessi, nei termini stabiliti, *unicamente* con lettera raccomandata, nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio.

La data di arrivo degli atti predetti è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *c*) del precedente paragrafo 5.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ai candidati che saranno inclusi nelle graduatorie, di cui al precedente paragrafo 4, ed avranno accettato la nomina, non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri concorrenti la restituzione dei documenti è fatta di regola a cura di questo Ministero dopo centottanta giorni dalla data della pubblicazione dell'esito dei concorsi nel Bollettino ufficiale dello stesso Ministero.

§ 8.

Disposizioni finali.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1954
Registro n. 38 *Pubblica istruzione, foglio n.* 40. — D'ELIA

ALLEGATO *A*

MODELLO DELLA DOMANDA

(Carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Ufficio concorsi scuole medie ROMA

Il sottoscritto di
e di nato a (.)
il residente in
( ) via n.
chiede di essere ammesso al concorso (1) a
posti di insegnanti tecnici-pratici ne
(specializzazione .).

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (2);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
.;
di non avere riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito il presso
(4);
di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione (5);
di possedere i seguenti titoli di precedenza o preferenza
(6).

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che i dati sopra riportati rispondono al vero, e si obbliga a comprovarli mediante la presentazione di regolari documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.

Il sottoscritto produce anche domande di partecipazione ai seguenti concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici
(7).

Data

Firma (8)
Indirizzo

---

(1) Specificare: ordinario o riservato al personale statale di ruolo.

(2) Dichiarare gli eventuali titoli che diano diritto alle elevazioni del limite d'età, ai sensi del paragrafo 2 lettera *B* del bando.

(3) Eventualmente, indicare le condanne penali che siano state riportate.

(4) Specificare, eventualmente, il titolo di preparazione o di esercizio professionale, ai sensi del paragrafo 2 lettera *A* del bando.

(5) Ai sensi della lettera *f*) del paragrafo 5 del bando.

(6) Come da allegato *B*.

(7) Eventuale, ai sensi del paragrafo 3 penultimo comma del bando.

(8) La firma deve essere autenticata, a norma del paragrafo 3 del bando.

ALLEGATO *B*

Criteri di preferenza da applicarsi nei casi di parità di merito, a norma del regio decreto-legge 5 *luglio* 1934, *n.* 1176, *e successive modificazioni ed estensioni.*

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare.
2. I mutilati ed invalidi di guerra.
3. I mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e assimilati.
4. I mutilati ed invalidi per servizio.
5. Gli orfani di guerra.
6. Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati.
7. Gli orfani dei caduti per servizio.
8. I feriti in combattimento.
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra.
10. I figli degli invalidi di guerra.
11. I figli degli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati.
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.
13. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.
14. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilate.
15. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente.
17. Coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.
18. Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento.
19. I coniugati con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate dai numeri da 1 a 16 e nei numeri 18 e 19 hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

(4658 4659)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2103134) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.